



Gentile Cliente,

La Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (c.d. legge di Bilancio 2023) commi da 166 a 173 prevede una nuova edizione della c.d. "definizione delle irregolarità formali". Tra le **violazioni definibili**, anche numerose irregolarità inerenti al cosiddetto "fisco elettronico": **fatture elettroniche**, **corrispettivi telematici**, **LIPE** e comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (**esterometro**). Di seguito condizioni e modalità di definizione.

VIOLAZIONI DEFINIBILI

Possono essere regolarizzate le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, **commesse fino al 31 ottobre 2022**, ma che, in qualche modo, pregiudicano l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

A titolo esemplificativo, per quanto qui di interesse, rientrano tra le violazioni definibili (cfr. Circolare Agenzia delle entrate 11/E/2019, inerente alla precedente e similare sanatoria di cui all'art. 9 del DL 119/2018, e circolare 2/E/2023):

l'omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA, di cui agli **articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122** (cfr. l'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, del d.lgs. n. 471 del 1997). Invero, tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta;

l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat, di cui all'**articolo 50, commi 4 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427** (cfr. l'articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);

la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (cfr. l'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);

la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (cfr. l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997);

l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile, in assenza di frode (cfr. l'articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2 del d.lgs. n. 471 del 1997). Invero, tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento.

COSA PREVEDE LA DEFINIZIONE

La norma prevede, ai fini della regolarizzazione, il **pagamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni**. Trattasi delle violazioni formali relative agli anni 2017-2018-2019-2020, 2021 e 2022 fino al 31/10/2022.

Il versamento è eseguito in **due rate** di pari importo da pagare entro **31 marzo 2023** e il **31 marzo 2024**, oppure in **rata unica** entro il **31 marzo 2023**. L'omesso versamento anche di una sola delle due rate determina l'inefficacia della sanatoria.

La procedura si perfeziona con il pagamento delle già menzionate somme e con la rimozione della irregolarità od omissioni entro il 31 marzo 2024, ovvero entro 30 giorni dalla contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria

VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Per avvalersi dell'istituto i contribuenti dovranno versare le somme dovute in due rate di pari importo da pagare entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, oppure in rata unica entro il 31 marzo 2023.

LE VIOLAZIONI FORMALI DEL “FISCO ELETTRONICO”

La sanatoria delle irregolarità formali, di cui all'articolo 1, commi 166 - 173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è di estremo interesse al fine di porre rimedio a tutta una serie di irregolarità compiute nella gestione del cd. fisco elettronico:

- Tardiva trasmissione allo SDI delle fatture elettroniche;
- Tardiva o omessa trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri;
- Tardiva o omessa trasmissione delle comunicazioni periodiche IVA (LIPE);
- Tardiva o omessa comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

FATTURE ELETTRONICHE

Con riferimento alle operazioni **imponibili ai fini IVA**, in caso di tardiva emissione (trasmissione allo SDI) della fattura, il regime sanzionatorio è così stabilito (ex all'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471):

- Quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo

Sanzione da euro 250 a euro 2.000 (articolo 6, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. 471/1997).

Pertanto, per quanto riguarda **la tardiva trasmissione di e-fatture** che si riferiscono a operazioni imponibili ai fini IVA, l'errore è formale - e quindi **sanabile con il versamento dei 200 euro** - in caso di violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione **non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo**.

Con riferimento alle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo (rottami e cascami) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di tardiva emissione (trasmissione allo SDI) della fattura, il regime sanzionatorio è così stabilito (ex all'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471):

- Quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito

Sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 (cfr. articolo 6, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n. 471 del 1997).

CORRISPETTIVI TELEMATICI E VIOLAZIONI FORMALI

Per l'**omessa o tardiva trasmissione** ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, **sanzione euro 100 per ciascuna trasmissione**.

Pertanto, laddove i corrispettivi siano stati correttamente memorizzati, ma non trasmessi in tempo utile o comunque trasmessi erroneamente e, ugualmente inclusi nella liquidazione IVA, ci si trova in presenza di una irregolarità formale, **ordinariamente sanzionabile in misura fissa, pari a 100 euro per ciascuna trasmissione giornaliera non effettuata o effettuata tardivamente o erroneamente**, ma ora sanabile con il versamento di 200 euro per ciascun anno di violazione, indipendentemente dal numero di trasmissioni errate / omesse.

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA E VIOLAZIONI FORMALI

Costituisce violazione formale l'omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA, quando l'imposta risulta assolta.

Al fine di sanare l'irregolarità formale è necessario:

- rimuovere l'irregolarità (ovvero presentare le LIPE omesse, o trasmesse erroneamente e non successivamente corrette);
- versare il dovuto a titolo di sanatoria delle irregolarità formali (200 euro per periodo di imposta) entro il 31 marzo 2023 in rata unica, oppure in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

La sanatoria copre solo le **irregolarità compiute entro il 31 ottobre 2022** (ovvero fino al massimo alla LIPE del II trimestre 2022, che scadeva il 30 settembre 2022), e a condizione che il saldo IVA (debito / credito) sia stato correttamente evidenziato nella LIPE.

COMUNICAZIONE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE E VIOLAZIONI FORMALI

Costituisce violazione formale la mancata trasmissione del file TD17 – TD18 – TD19, comunque in presenza di regolare assolvimento dell'imposta. Sanzione di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza.

SANZIONI SISTEMA TESSERA SANITARIA

Come precisato dalla circolare delle Entrate, la "tregua" interessa tutti i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, Medici Veterinari compresi. In caso di violazioni, la sanzione amministrativa per il Medico Veterinario- tenuto all'invio dei dati di spesa entro il 30 settembre 2022- è pari a 100 euro, con un massimo di 50.000 euro, per ogni documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al sistema tessera sanitaria.

Le violazioni consistono nell'errato o nel mancato invio dei dati riferiti alle spese veterinarie sostenute dai clienti/proprietari per gli animali da compagnia o da attività sportiva

CONSIDERAZIONI FINALI

Alla luce di quanto sopra esposto si può facilmente giungere alla conclusione che una sola fattura inviata tardivamente o errata e/o incompleta comporterebbe l'irrogazione di una sanzione di importo superiore all'importo dovuto per sanare, le violazioni formali, in tutti gli ambiti evidenziati e non solo con riferimento alle fatture elettroniche.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO - STUDIO RECCINI – STUDIO RIPAMONTI